



*Modalità per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legge 23 ottobre 2018, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **Dispone**

#### *1. Ambito di applicazione*

- 1.1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle fatture elettroniche, emesse nei confronti di persone fisiche residenti in Italia che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione, riferite a prestazioni di servizi di pubblica utilità disciplinate dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370.
- 1.2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle prestazioni di servizi, di cui al punto 1.1, regolate da contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2005, nei quali non sia stato riportato il codice fiscale del committente e per i quali non sia stato possibile identificare il predetto codice fiscale.

#### *2. Adempimenti preliminari*

- 2.1. Con riferimento ai contratti di cui al punto 1.2, i soggetti passivi IVA tenuti ad emettere le fatture elettroniche di cui al punto 1.1 comunicano all'Agenzia delle entrate l'elenco contenente per ciascun contratto:
  - il proprio numero di partita IVA;

- un codice identificativo univoco del rapporto contrattuale con il “committente” di cui non dispongono del codice fiscale.

Il codice identificativo univoco non può contenere un numero di caratteri superiore a 28.

2.2. La comunicazione di cui al punto 2.1, firmata digitalmente, è effettuata mediante messaggio di posta elettronica certificata a cui sono allegati:

- una dichiarazione, redatta in conformità al facsimile allegato al presente provvedimento (Allegato 1);
- un *file*, predisposto secondo le modalità previste dall’Allegato 2 al presente provvedimento, contenente i singoli identificativi univoci di cui al punto 2.1.

2.3. Le comunicazioni di cui al punto 2.1 sono trasmesse, a partire dal 3 gennaio 2019 all’indirizzo [procedura.cf.sdi@pec.agenziaentrate.it](mailto:procedura.cf.sdi@pec.agenziaentrate.it) almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche di cui al punto 1.1 al Sistema di Interscambio.

2.4. In fase di prima applicazione, per le comunicazioni di cui al punto 2.1 trasmesse entro il 31 gennaio 2019, i soggetti passivi IVA inviano tramite il Sistema di Interscambio le fatture elettroniche di cui al punto 1.1 a partire dal 20 febbraio 2019. Per i soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile, le fatture elettroniche di cui al punto 1.1 emesse nel mese di gennaio 2019 sono trasmesse, fermi restando gli obblighi di liquidazione nei termini ordinari, al Sistema di Interscambio entro il 28 febbraio 2019.

**2.5. A decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione di cui al punto 2.1 è effettuata esclusivamente mediante apposita procedura web resa disponibile nella sezione “Fatturazione elettronica e Conservazione” dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’utilizzo della procedura è consentito, oltre che al soggetto IVA per sé stesso, anche agli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, appositamente delegati alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” o alla “Registrazione dell’indirizzo telematico”.**

**2.6. La trasmissione delle fatture elettroniche di cui al punto 1.1 al Sistema di Interscambio, aventi ad oggetto i codici identificativi univoci comunicati con le modalità indicate al punto 2.5, è subordinata al buon esito della elaborazione della comunicazione, consultabile nell'apposita area del portale "Fatture e Corrispettivi" fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di trasmissione della stessa.**

*3. Modalità di predisposizione delle fatture elettroniche*

**3.1. Le fatture elettroniche di cui al punto 1.1 sono predisposte secondo le regole tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022 e successive modificazioni, nonché secondo quanto indicato nell'Allegato 2, e contengono, quale identificativo del committente, il codice identificativo univoco preventivamente comunicato dal prestatore secondo le regole definite al punto 2.**

*4. Controlli*

**4.1. L'Agenzia delle entrate effettua controlli, anche a campione, per verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal presente provvedimento e dalle disposizioni normative di riferimento.**

*5. Trattamento dei dati*

**5.1. I dati trasmessi con le comunicazioni di cui al punto 2.1 sono raccolti in una banca dati dedicata e sono messi a disposizione dei contribuenti e degli intermediari delegati per il download. Tali dati sono trattati dall'Agenzia delle entrate al solo fine di consentire ai soggetti passivi IVA la trasmissione delle fatture elettroniche di cui al punto 1.1 al Sistema di Interscambio in conformità alle regole tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022 e successive modificazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.**

**I suddetti dati sono conservati dall'Agenzia delle entrate fino a quando il soggetto passivo IVA richiede all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste nell'Allegato 2 al presente provvedimento, l'eliminazione dei singoli**

**codici identificativi univoci dei contratti, a seguito di cessazione del contratto ovvero di identificazione del codice fiscale del committente.**

**Gli esiti di elaborazione delle comunicazioni di cui al punto 2.1, trasmesse con le modalità di cui al punto 2.5, sono consultabili fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di trasmissione delle stesse.**

**6. *Correzioni ed evoluzioni degli allegati***

**6.1. Eventuali modifiche degli allegati del presente provvedimento sono pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate, e ne è data relativa comunicazione.**